

DIRETTIVE

DIRETTIVA 92/112/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1992

che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 89/428/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi di riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio ⁽⁴⁾, è stata annullata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11 giugno 1991 ⁽⁵⁾ per mancanza di adeguata base giuridica;

considerando che il vuoto giuridico causato dall'annullamento di detta direttiva potrebbe provocare effetti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio; che è opportuno ripristinare la situazione materiale creata dalla direttiva in questione;

considerando che, qualora gli Stati membri abbiano preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva precitata, non è necessario che essi ne adottino di nuove per quanto riguarda la presente direttiva, purché le misure già prese siano conformi a quest'ultima;

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le norme nazionali relative alle condizioni di

produzione del biossido di titanio al fine di eliminare gli squilibri nella concorrenza che esistono tra i vari produttori del settore e di garantire un elevato livello di tutela ambientale;

considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio ⁽⁶⁾, in particolare all'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti;

considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi o gassosi, da conseguire per il 1º luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio;

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi, nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati;

considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti;

considerando che, per quanto riguarda gli scarichi leggermente acidi e gli scarichi neutralizzati provenienti

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 158; e GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 56.

⁽⁵⁾ Sentenza dell'11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione c/Consiglio (non ancora pubblicata).

⁽⁶⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE (GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28).